

Una cittadina lamenta di avere presentato lo stato di famiglia che le consente una preferenza a parità di punteggio ma che, nella graduatoria pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 39 del 29/09/2004 della Regione Friuli Venezia Giulia, non le risulta sia stato preso in considerazione il titolo di preferenza a suo tempo consegnato. Essendo in possesso della fotocopia del documento con il timbro datario della Regione, l'Ufficio concorsi le aveva risposto che esso non risulta agli atti. Chiede quindi la revisione della graduatoria in virtù di autotutela. La Difensore civico auspica una pronta risposta che tenga conto del termine del 28 novembre 2004 per il ricorso giurisdizionale. La risposta del Servizio regionale è stata interlocutoria, ma si ha ragione di credere che la questione si sia positivamente risolta.

Un cittadino lamenta una serie di comportamenti, a suo avviso, non regolari nello svolgimento di un concorso pubblico presso un Comune della Regione, per un posto di istruttore amministrativo-area amministrativa. Cat C1, come ad esempio l'equivocità di alcune domande, il fatto che alcuni membri della commissione interloquivano con alcuni candidati e la non osservanza della procedura nella chiusura e abbinamento delle buste contenenti gli elaborati dei candidati del Concorso per un posto di istruttore amministrativo-area amministrativa. Cat C1. La difensore civico ha chiesto delucidazioni al Comune interessato che ha risposto sostenendo l'infondatezza degli addebiti formulati, di condividere pienamente l'operato della Commissione e trasmettendo una puntuale relazione della commissione giudicatrice che controbatte alle osservazioni dell'istante. Ha inoltre provveduto ad inviare copia dei verbali di svolgimento del concorso.

Una cittadina afferma di avere inoltrato domanda di trasferimento dall'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Trieste all'Azienda Sanitaria di Siracusa per poter accudire la madre invalida e lamenta di non aver avuto alcuna risposta. L'Azienda Sanitari n. 8 di Siracusa ha risposto che l'istanza è stata istruita, ma non può essere accolta per mancanza del requisito della "continuità assistenziale" alla persona portatrice di handicap configurabile solo quando il richiedente presti la propria attività lavorativa in un'Azienda da cui si possa facilmente raggiungere il luogo di residenza della persona da assistere. In tal senso si è pronunciata la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 325/96 che ha stabilito che "il beneficio previsto dalla norma (L.104/92) è azionabile solo dal lavoratore dipendente che assiste con continuità ... non anche dal lavoratore che aspiri ad un trasferimento al fine sdi poter instaurare un rapporto di continuità di assistenza al familiare portatore di handicap". L'Azienda, esclusa perciò la sussistenza di un diritto al trasferimento, ha anche precisato che al momento esigenze di carattere economico-organizzative, non le consentono di accogliere il trasferimento richiesto

richiamando l'inciso "ove possibile" contenuto nel comma 5 dell'art. 33 della legge in questione che fa intendere la subordinazione dell'interesse del cittadino alle esigenze delle Aziende pubbliche. Dopo esame della citata giurisprudenza costituzionale e di altra presente in materia a conforto di quanto comunicato dall'Azienda di Siracusa, la risposta è stata comunicata alla cittadina.

Alcuni dipendenti della Provincia di Trieste che nell'anno 2002 hanno partecipato ad un concorso pubblico per titoli ed esami a n.2 posti di istruttore amministrativo lamentano di subire effetti negativi sulla loro carriera da fatto che il concorso è stato espletato successivamente alla data dell'entrata in vigore del vigente CCRL. Essi lamentano che "in ragione dell'interpretazione data agli artt. 35 e 38 del citato CCRL, che disciplina in modo discriminante l'inquadramento del personale neo assunto dopo la stipula del CCRL per effetto di selezioni e/o concorsi interni ed esterni banditi prima dell'entrata in vigore del CCRL" l'Amministrazione abbia interpretato in modo letterale i citati artt. 35 e 38 con grave disparità di trattamento tra personale assunto con il medesimo concorso. Disparità esplicitamente riconosciuta dall'Amministrazione provinciale con una propria nota, ma, ritenendo che l'applicazione delle norme di contratto non sia rimessa né alla discrezionalità dei singoli Enti, né alla contrattazione di secondo livello, non superabile per effetto di una sua decisione. Il Comune di Trieste aveva invece disapplicato le norme di contratto in esame con una Delibera, la n.177 del 22/04/2004, che contiene ampia motivazione. La Difensore civico esprime l'opinione che la soluzione adottata dal Comune di Trieste, che si era avvalso dei poteri di autotutela "disapplicando" una norma illegittima, così come farebbe il Giudice qualora la questione sia portata alla sua attenzione, sia corretta ed potrebbe essere adottata anche dall'Amministrazione provinciale. Questa invece ha ribadito la propria posizione. Non resta ai dipendenti in questione che rivolgersi, se lo credono, all'Autorità giudiziaria.

Mobbing

Sono stati trattati alcuni casi in cui lavoratori pubblici, anche dell'Amministrazione regionale, lamentavano una loro sotto-utilizzazione in mansioni dequalificanti o proprio quasi inesistenti. Si ritiene che questo grave problema non sia vada affrontato con la dovuta sensibilità, sia dal lato personale, per l'equilibrio e la salute del lavoratore, sia sul lato aziendale per un corretta e ottimale utilizzo delle risorse umane.

Una dottoressa, dipendente di un'Azienda per i Servizi Sanitari della Regione lamenta una serie di fatti che l'hanno emarginata sul luogo di lavoro, l'hanno privata delle mansioni per cui era idonea e le hanno procurato una serie di gravi disagi che l'hanno portata ad una vera e propria sofferenza psico-fisica. Una lunga serie di trasferimenti le avevano impedito più volte di portare a termine importanti e delicati incarichi che le erano stati conferiti. Lamentava anche una serie di mancata risposte. La Difensore civico esprimeva l'opinione che i continui trasferimenti cui era stata sottoposta la dottoressa avrebbero impedito a chiunque di lavorare serenamente e proficuamente e che è profondamente mortificante il non essere posti in grado, senza alcun dichiarato motivo, di portare a termine un incarico. La lavoratrice chiede perciò l'intervento della Difensore civico affinché le sia consentito di svolgere un'attività lavorativa con dei compiti reali, inquadrati nell'attività dell'Unità operativa di appartenenza, secondo gli obiettivi posti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, anche considerata la sua preparazione specialistica. La Difensore civico esprime all'Azienda l'opinione che la mortificazione di un lavoratore, vieppiù di alto livello di specializzazione, è anche un danno per l'Azienda che non ne sfrutta appieno le capacità e chiede il ripristino di una situazione di normale utilizzazione della Dirigente in questione. L'Azienda per i Servizi sanitari ha risposto, con molto ritardo e scusandosi per questo, che era stato finalmente adottato l'atto deliberativo di "Accordo di area vasta tra le Aziende Isontina, Triestina e Ospedali Riuniti di Trieste per l'attivazione del Laboratorio dove la dirigente in questione sarebbe stata assegnata. Comunque l'Azienda si dichiarava disponibile ad un incontro congiunto cui l'istante non si è dichiarata mai disponibile. Alla difensore civico non è rimasto che prendere atto di un tanto e non ha proseguito nella trattazione del caso consigliando la dirigente un eventuale ricorso alla Magistratura.

QUESTIONI CON AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Informata da un'ex Consigliera regionale e vice Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia che nel porto di Ashdod (Israele) sarebbe bloccato un carico di cinque tonnellate di latte inviato dalla cooperazione italiana e destinato al Baby Caritas Hospital di Betlemme, la Difensore civico, mancando un sistema nazionale di difesa civica, interviene chiedendo al Servizio Cooperazione internazionale del Ministero degli Affari Esteri di fornire ai cittadini la più ampia informazione sulla vicenda. Il Ministero ha risposto che – sulla base delle informazioni desunte dall'Ufficio di Cooperazione di Emergenza a Gerusalemme - si è appreso che, nell'ambito del progetto di emergenza a favore dei Territori Palestinesi, era stata effettivamente decisa una fornitura di latte in favore dell'Ospedale Baby Charitas di Gerusalemme, assegnata con un contratto a seguito di una gara pubblica locale. Il fornitore, vincitore della gara, aveva garantito la fornitura del latte entro il 15/08/2004, ma, malgrado una proroga di ulteriori trenta giorni, tale limite non è stato, purtroppo, rispettato. Per questo motivo il responsabile del progetto è stato obbligato ad annullare il contratto di fornitura. Si è appreso che il mancato rispetto dei termini contrattuali da parte del fornitore è stato causato dalla sua autonoma decisione di richiedere l'importazione del previsto quantitativo di latte nell'ambito di un più vasto ordinativo e di non precisare, pertanto, alle Autorità doganali israeliane che si trattava di una fornitura per un progetto di Cooperazione Internazionale. Tale ordinativo, avendo ormai assunto una mera connotazione commerciale, è – purtroppo – caduto nelle maglie della dogana israeliana che, in tal caso, attua delle procedure diverse di sdoganamento che possono comportare tempi ben più lunghi.

Un cittadino colombiano e italiano, in quanto adottato da un cittadino italiano oggi deceduto, lamenta di non poter perfezionare l'atto di stato civile di aggiunta del cognome dell'adottante italiano presso le autorità colombiane in quanto la legislazione colombiana non prevede l'uso di 3 (tre) cognomi, o almeno così gli è stato detto dall'avvocato di Bogotà incaricato dallo stesso di espletare la pratica in Colombia. In base alla legge italiana non è possibile che egli rinunci al cognome dell'adottante e neppure al suo cognome di origine. La Difensore civico ha chiesto al Console di Colombia a Milano se, in base alla legge colombiana, sia possibile rinunciare ad uno dei due cognomi ed a quale dei due. Questo per risolvere il problema burocratico rappresentato di *disallineamento del cognome presente sul passaporto colombiano rispetto a quello riportato nei documenti italiani* che comporta gravissimi problemi per il trasferimento di residenza, il rinnovo del permesso di soggiorno, l'iscrizione del figlio presso l'anagrafe colombiana e, quindi, il rilascio del passaporto e del relativo permesso di soggiorno del figlio medesimo. La Difensore civico ritiene che il rinunciare al cognome del padre,

deceduto, se possibile in base alla legge colombiana, sarebbe forse la soluzione più conforme alla *ratio* della legge italiana che vuole che l'adottato conservi il cognome della famiglia di origine e conservi tutti i diritti ed i doveri verso di essa. Il Consolato colombiano ha risposto, purtroppo che in base alla legge colombiana non è possibile rinunciare a nessuno dei cognomi e quindi è necessario che il cittadino colombiano chieda la modifica del registro di nascita, procedura da farsi con un avvocato mediante una domanda di "exequatur" allo scopo di far riconoscere la sentenza di adozione pronunciata dalle autorità italiane nel territorio colombiano. L'adottato potrà così acquisire in Colombia i cognomi dei genitori adottanti al posto dei cognomi della famiglia di origine. Il nostro Ministero degli Affari Esteri ha confermato che questa è l'unica soluzione possibile. La Difensore civico però ritiene che questa procedura contrasti con il diritto civile italiano che non ammette la rinuncia al cognome di nascita. Si è ancora in attesa di sapere se il cittadino ha risolto il suo problema.

Un professionista, incaricato da un Ente pubblico di provvedere alla revisione dell'accatastamento di varie proprietà, si imbatte in un ostacolo burocratico che egli non intende subire. In particolare lamenta che l'Ufficio del Catasto pretenda sulla domanda di frazionamento la firma del demanio statale a causa di un'annotazione nel catasto terreni di un'ordinanza dell'Intendenza di Finanza di Pordenone (ora Agenzia delle Entrate) che intendeva vincolare il terreno a causa del ritrovamento nel sito di resti di interesse archeologico. Il professionista ritiene che l'Ordinanza in parola non sia idonea a costituire la proprietà demaniale sull'immobile in oggetto in quanto non preceduta da idonea procedura espropriativa e non trascritta. Prendendo atto di tale irregolarità, che non costituisce illegittimità, ma rende l'ordinanza inidonea al trasferimento della proprietà a favore del Demanio, la Difensore civico afferma di non ritenere necessario un provvedimento di autotutela da parte dell'Agenzia del Demanio ed auspica dunque che l'Agenzia del Territorio possa prendere autonomamente le sue decisioni in ordine alla titolarità dei beni e, quindi, dei necessari sottoscrittori del frazionamento. Posto che i beni di interesse storico archeologico o artistico trovati sul sito non sono pregiudicati dal frazionamento chiesto dall'Ente, in quanto insistono su un'area diversa anche se vicina rispetto al bene oggetto di frazionamento, la Difensore civico dichiara di ritenere che l'istante abbia legittimo motivo di lamentare il mancato accoglimento della pratica di aggiornamento da egli presentata e che sia giusto pretendere per la richiesta di frazionamento la sottoscrizione dai soggetti che hanno titolarità di diritti reali sui beni interessati, vale a dire dal Comune di Monteraiale Valcellina per la proprietà del suolo e l'Ente interessato per diritto superficario, non sussistendo valido titolo di trasferimento della proprietà al Demanio. La Difensore civico propone altresì un incontro

chiarificatore. L'incontro però non giunge allo scopo di far recedere l'Agenzia del Territorio dalla sua tesi che la Difensore civico ritiene errata. Si conviene che l'Agenzia del Demanio proponga un quesito all'Avvocatura dello Stato. Anche questa non ha dato una risposta soddisfacente, a parere della Difensore civico in quanto ha introdotto il tema della questione dei resti archeologici che invece non insistono sul terreno oggetto dell'accatastamento, posto che detta porzione di terreno è occupata da una cabina elettrica. Con un ragionamento complesso e che non si teme di definire capzioso l'Avvocatura ha tentato di legittimare la tesi dell'Amministrazione statale introducendo altre complicazioni e senza dare atto che nel caso era mancato del tutto un procedimento da parte della Soprintendenza che legittimamente vincolasse il fondo dove erano stati rinvenuti i resti archeologici, mentre l'unico atto rinvenuto era il provvedimento dell'Amministrazione demaniale inidoneo, come detto, al trasferimento della proprietà del sito e che non aveva dato luogo a trascrizione. Purtroppo anche in questo caso la Difensore civico ha dovuto prendere atto dell'ostinazione dell'Amministrazione nel ... complicare gli affari semplici.

Uno Studio immobiliare lamenta la mancata risposta degli Uffici della Motorizzazione Civile ad una precedente segnalazione relativa ai danni causati da infiltrazioni d'acqua dalla sede della Motorizzazione stessa ad un locale d'affari confinante con detto Ufficio pubblico. Interpellato in merito, l'Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti terrestri e dei Sistemi informativi e Statistici dispone la necessità di un sopralluogo presso il condominio in questione al fine di verificare i danni provocati dalle infiltrazioni per poter provvedere quanto prima alla risoluzione del problema.

Tributi in genere

Molti sono i casi in cui le Agenzie delle Entrate, pur avendo riconosciuto il diritto a rimborsi di imposte, hanno poi però dovuto dichiarare che non ci sono fondi disponibili a soddisfare il diritto dei contribuenti. Di essi è evidente che non ha senso dar conto singolarmente.

Un cittadino lamenta il mancato accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento di controllo formale della dichiarazione modello Unico dallo stesso presentato nell'anno 2001 per il periodo d'imposta 2000. La decisione dell'Agenzia delle entrate di Gorizia di data 25.02.04 priva di protocollo pare alla Difensore civico non condivisibile in quanto la richiesta del contribuente non è

stata “di accesso agli atti della pubblica amministrazione in generale” bensì di prendere visione di un atto di cui la pubblica amministrazione ha tenuto conto nello specifico procedimento che lo ha interessato. Inoltre non si comprende come il documento identificato correttamente con il numero di protocollo, della cui esistenza nessuno dubita, possa avere contenuti di natura confidenziale. La Difensore civico quindi chiede il riesame della decisione ai sensi dell’art. 25 della L. 241/’90 e sia pertanto consentito al cittadino l’acquisizione di copia della circolare che lo interessa. L’Agenzia delle Entrate ha risposto in tempi brevi, allegando la fotocopia della circolare che l’interessato aveva richiesto, dichiarando che la stessa era a disposizione presso l’Ufficio interpellato.

Una cittadina lamenta che a seguito della sua richiesta di rimborso di somme indebitamente versate, a titolo di tassa di successione inoltrata in data 10 dicembre 2001 e relativa risposta dd. 20.02.2002 da parte dell’Agenzia delle Entrate di Trieste, a tutt’oggi, non le sia pervenuta nessuna comunicazione in merito. La Difensore Civico chiede di voler conoscere lo stato attuale della pratica della ricorrente e i tempi per la definizione della stessa. L’Agenzia delle Entrate competente per territorio risponde comunicando l’emissione dell’ordinativo di pagamento in corso di erogazione in Banca d’Italia.

Un cittadino lamenta il rigetto della sua istanza nonostante che la cifra richiesta in rimborso rappresenti la somma restituita al soggetto erogatore come lett.D/bis atrr. 10 TUIR n.917/1986. In considerazione dei brevi termini previsti per il ricorso alla Commissione Tributaria la Dc chiede all’Agenzia delle Entrate di Monfalcone quale debba intendersi la data di ricevimento posto che la comunicazione è pervenuta all’istante con lettera semplice e non vi è certezza sulla data. L’Agenzia delle Entrate competente per territorio, interpellata dalla Difensore civico risponde che, per un mero errore, la nota di diniego del rimborso è stata inviata tramite posta ordinaria anziché – come previsto - essere notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Amministrazione in parola ha provveduto, riconosciuto l’errore, ad effettuare una nuova, regolare, notifica all’interessato del provvedimento in questione.

Rimborso di tasse automobilistiche

Un cittadino di Ronchi dei Legionari lamenta la mancata risposta ad una sua richiesta all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Locale di Monfalcone rivolta ad ottenere il rimborso di tasse automobilistiche versata a seguito di un errore di calcolo dei KW dell’auto da poco acquistata che è stato regolarizzato con un

successivo versamento. A seguito dell'intervento svolto dal Difensore Civico l'Agenzia delle Entrate ha risposto che l'istanza del ricorrente è stata regolarmente annotata nel Registro dei Rimborsi e non appena saranno disponibili i fondi necessari verranno rimborsati dietro ordine cronologico con gli interessi spettanti dalla data dell'istanza.

Rimborso tasse universitarie

Una cittadina, studentessa del Corso di Studi in Servizio Sociale della Facoltà di scienze della Formazione ha chiesto il rimborso delle tasse universitarie pagate per l'iscrizione alla Laurea Specialistica di detto Corso perché non erano ancora partiti i corsi di insegnamento. Pur avendo fatto la domanda di rimborso nel febbraio 2004, ad agosto non aveva notizie dello stesso. A seguito dell'intervento della Difensore civico ha ottenuto il rimborso della quota relativa alla Facoltà. Dall'Erdisu, invece, cui spettava una parte del rimborso stesso, non si hanno avute notizie.

Rimborso IVA

Una cittadina di Fontanafredda lamenta di essere in attesa dall'Agenzia delle Entrate di Pordenone un rimborso IVA relativo all'anno 1999 per una somma che risulta dalla dichiarazione IVA anno 2000. L'istante dichiara di non avere ricevuto risposte esaustive dai numerosi contatti telefonici e verbali avuti con l'ufficio. L'Agenzia delle Entrate risponde invece che è in corso un accertamento per il controllo dei dati esposti in dichiarazione e che la persona è stata invitata ad un contraddittorio. La lettera dell'Agenzia risulta spedita, però, dopo l'intervento della Difensore civico. La cittadina non ha dato ulteriori notizie né ha svolto altre richieste

Rimborso oblazione edilizia

Il Difensore Civico del Comune di Trieste trasmette per competenza l'esposto di un cittadino il quale lamenta il mancato rimborso di una somma versata a titolo di oblazione edilizia. Infatti l'Agenzia delle Entrate aveva opposto la decorrenza del termine di decadenza triennale previsto dall'art.13 del D.P.R. 641/72, successivamente confermato dall'art. 47 della legge 28/2/1985. La Difensore civico esprime la propria contrarietà al fatto che il termine sia fatto decorrere non dalla data di attestazione del Sindaco di Trieste con la quale veniva

definitivamente determinata l'oblazione, così accertando un'eccedenza di cui è chiesta la restituzione bensì dalla data del pagamento. La Difensore civico chiede perciò il riesame della decisione onde evitare, se possibile, al cittadino il gravoso e sproporzionato costo di un ricorso al T.A.R. L'Amministrazione fiscale conferma quanto a suo tempo comunicato al cittadino richiamando il Parere del Consiglio di Stato 8.6.2004 n. 3365 emesso a seguito di un ricorso al Capo dello Stato che conferma il suo orientamento.

Scuola: alla Difensore civico è dispiaciuto dover constatare che l'Amministrazione scolastica è in assoluto la più restia a rivedere le sue decisioni. Non c'è alcuna amministrazione con cui sia stato altrettanto impossibile "dialogare", soprattutto per la *perentorietà e scarsa motivazione* delle risposte. Un tanto è spiacevole, soprattutto per la funzione importante e delicatissima svolta dalla scuola a favore dei cittadini in formazione e quindi "il futuro" della società.

Graduatorie permanenti L.124/99

Un cittadino, professore della Scuola secondaria lamenta di essersi visto retrocesso rispetto ad una insegnante a seguito della revisione della Graduatoria Provvisoria pubblicata il 10 agosto dal C.S.A. della Provincia di Trieste in cui invece distanziava di quattro posti l'insegnante medesima. E' venuto a conoscenza, a seguito di delucidazioni fornitegli oralmente dal funzionario preposto, che il punteggio dell'altra insegnante era stato calcolato in modo errato in sede di Graduatorie Provvisorie in quanto, per errore materiale, non erano state valutate altre due abilitazioni di cui essa era in possesso e non era stato valutato un Corso di Perfezionamento Universitario frequentato dalla stessa esplicitamente per la Classe A052. L'istante ha verificato allora, come era già di sua conoscenza, che il corso frequentato era uno di quelli che l'Università di Trieste aveva organizzato alcuni anni accademici or sono, denominati *Corsi di Perfezionamento per l'Insegnamento*, che non prevedevano esame finale, ma soltanto la consegna di una relazione (o tesina) al termine del corso stesso. L'istante riferiva che la funzionaria gli aveva chiarito che, nel corso di una riunione, l'Ufficio Scolastico Regionale aveva deciso di equiparare la consegna di una tesina finale al superamento di un esame. A sostegno di ciò gli era stata fornita fotocopia di un documento, a firma del Dirigente scolastico regionale di cui però non era in possesso della versione integrale. La Difensore civico osserva che la norma che prevede la valutazione dei corsi di perfezionamento universitario per la

valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, contenuta nella Tabella di valutazione dei titoli, parte integrante del D.L. 7 aprile 2004, n.97, (Legge di conversione 4 giugno 2004, n.143) non lascia spazio ad interpretazioni laddove prevede *“Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.”* E che lo stralcio del summenzionato documento a firma del Dirigente scolastico non pare equiparare *tout cour* le tesi agli esami finali, bensì si preoccupa di stabilire in quali casi il punteggio previsto al punto C11 è attribuibile più volte, stabilendo che questo sia possibile quando i diversi corsi di specializzazione, di perfezionamento e master siano distinti fra loro *per curriculum studiorum e per tesi ed esami finali o che siano svolti in anni accademici distinti*. La Difensore civico esprime l'opinione che sia stata l'applicazione al caso concreto incoerente con le disposizioni impartite dal Dirigente scolastico regionale. Purtroppo il Dirigente in questione ha invece confermato l'operato degli Uffici e la decisione è stata comunicata all'insegnante in questione per le sue valutazioni circa il ricorso alla Magistratura.

Reperimento insegnanti scuola elementare

I genitori di un bambino frequentante una quinta classe elementare lamentano che, ad alcune settimane dall'inizio dell'anno scolastico, non è stata ancora nominata l'insegnante di italiano per la classe. Gli istanti asseriscono inoltre che molte delle insegnanti interpellate hanno respinto l'incarico perché troppo impegnativo. L'Ufficio scolastico regionale, interpellato in proposito, conferma che presso l'Istituto Comprensivo in questione si erano verificate notevoli difficoltà di reperimento dei supplenti necessari a coprire i posti di quattro insegnanti, assenti per lunghi periodi di tempo, ma che nessuna delle rinunce risulta essere stata causata da un presunto carico di lavoro troppo impegnativo.

Personale ATA

Due cittadine lamentano che non sono stati valutati a loro favore, da parte del Centro Servizi Amministrativi di Gorizia, Ministero dell'Istruzione, i periodi di servizio presso altri enti, in particolare la C.C.I.A.A. di Gorizia, una Casa di Riposo comunale e la Croce Verde Italiana. La Difensore civico chiede in base a quale normativa vigente siano state prese le decisioni dell'esclusione dei periodi lavorativi delle istanti, posto che il Servizio aveva affermato che tali periodi non erano stati valutati in quanto servizio non prestato alle dirette dipendenze di

amministrazioni statali o enti locali. Il Centro Servizi Amministrativi interpellato al riguardo ha comunicato che la tabella di valutazione dei titoli per l'esclusione dalle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo di Collaboratore scolastico è disciplinato dal D.M. 13/12/2000 n. 430 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 maggio 1999 n. 124) e l'O.M. n. 57 del 27/05/2002 lett. B) prevede la valutazione di servizi prestati alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica. A parere del Centro Servizi Amministrativi il servizio prestato dalle istanti presso la C.C.I.A.A., la Casa di Riposo e la Croce Verde Italiana, non può rientrare in tale tipologia. Trasmessa la risposta alle ricorrenti nulla hanno controdedotto.

Un cittadino lamenta di non aver avuto risposta ad una sua nota con cui chiedeva di essere messo a conoscenza delle motivazioni per le quali, avendo accettato a fine agosto un contratto a tempo determinato fino al giugno dell'anno successivo con titolo di collaboratore scolastico per n. 12 ore settimanali, non è stato più contattato per le successive disponibilità per la medesima qualifica al fine di completare o migliorare la propria posizione accettando un incarico di 36 ore settimanali. La Difensore civico rileva che l'art. 4 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000 n. 430 al comma 1 recita *“l'aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.”* Il Centro Servizi Amministrativi interpellato al riguardo ha fatto presente che l'art. 3 del D.M. 430/2000 stabilisce che *“l'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenze, della rispettiva proposta di assunzione formulata in base al piano rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a revisione. Le disponibilità successive che si vengono a determinare anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati delle precedenti proposte di assunzione”*. L'articolo 7 comma 2 del medesimo D.M. prevede che *“solo il personale che non sia già in servizio per supplenza di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.”* Per quanto riguarda l'articolo 4 del D.M. 430/2000 citato dalla Difensore Civico il CSA fa presente che l'eventuale completamento d'orario ivi

previsto può essere conferito esclusivamente dal Dirigente Scolastico in quanto è subordinato ad una verifica per quanto attiene la compatibilità d'orario e di sede; a tal fine è necessario però che l'aspirante sia incluso nella graduatoria d'Istituto. Il ricorrente però non è incluso in nessuna graduatoria d'Istituto, per cui non potrà essere contattato dai Dirigenti Scolastici per eventuali completamenti d'orario. Il Centro Servizi Amministrativi fa presente poi che, una volta sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche, non può essere più attribuita una nuova proposta di assunzione, anche se la stessa risulta più favorevole. La risposta è stata trasmessa all'interessato.

Questioni relative al personale in genere

Una giovane cittadina lamenta che il suo titolo di studio — Scienze della comunicazione indirizzo comunicazione istituzionale e d'impresa — equipollente per decreto dd. 21 dicembre 1998 a quello in scienze politiche, come richiesto nel bando di concorso, non viene ritenuto valido ai fini del concorso pubblico, per esami per posti di Ispettore amministrativo del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. E' stato interpellato al riguardo, il Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Affari Generali, il quale ha risposto che *il bando di concorso indicato richiedeva quale requisito culturale, il diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti (diploma di laurea in scienze politiche e diploma di laurea in scienze dell'amministrazione) oppure il diploma di laurea in economia e commercio. Il diploma di laurea in scienze della comunicazione, pertanto, non può essere considerato valido ai fini della partecipazione al suddetto concorso in quanto, se pur equipollente al diploma di laurea in scienze politiche non lo è in quello in giurisprudenza.* La risposta, che è convincente, è stata trasmessa all'interessata.

Mobbing

Una Dirigente di un'Amministrazione dello Stato ha lamentato una lunga serie di situazioni che l'hanno messa in condizioni di affaticamento e che lasciano supporre, secondo lei, intenti discriminatori. La Difensore civico interviene per provocare un'attenta riflessione da parte del Ministero e del Dirigente così da porre la dirigente nelle condizioni di svolgere al meglio le sue funzioni, nell'interesse precipuo dell'Amministrazione e nel rispetto dei diritti della persona della lavoratrice. Lamentava in particolare l'affaticamento di un doppio incarico conferitole e non nelle discipline nelle quali è più preparata, stante il suo titolo di studio. Della recente **proposta di riorganizzazione dell'Ufficio** il personale

dirigente era stato informato solo dopo l'invio al Ministero ed ogni richiesta della dirigente era stata respinta. **L'Ufficio attuale, quindi, secondo quanto le è stato preannunciato, le sarà riconfermato nonostante le sue motivate richieste di altro incarico** ed ad esso risultano aggiunte alcune competenze. L'istante lamenta perciò l'onerosità delle nuove competenze ipotizzate per lei nella proposta anche perché non le è stato mai consentito di frequentare i seminari ministeriali, ai quali invece era stato autorizzato a partecipare solo un dirigente dell'Ufficio. Alle richieste di chiarimento svolte in modo dettagliato dalla Difensore civico, il Direttore regionale in questione ha rappresentato una serie di circostanze non prospettate dall'interessata. In sostanza il Direttore scolastico ha evidenziato di avere rispettato, nella redazione della proposta di riorganizzazione dell'Ufficio regionale, le linee guida tracciate dal Ministero e di avere rispettato, comunque, la professionalità di preparazione giuridica dell'istante. Il Ministero centrale, dal canto suo, ha messo in risalto, nella sua risposta, l'autonomia organizzativa e finanziaria attribuita alle Direzioni scolastiche regionali che, con le riforme di cui al D.Lgs. 300/1999 e D.P.R. 347/2000, hanno assunto la forma giuridica di direzioni generali nonché centri di responsabilità. La dirigente non ha svolto ulteriori osservazioni a queste risposte.

Una cittadina della Provincia di Pordenone, insegnante di scuola elementare, si rivolge alla Difensore civico lamentando una situazione di persecuzione sul luogo di lavoro che l'ha portata, nell'ultimo anno, a dover accettare, per motivi di salute, di svolgere funzioni di supporto come bibliotecaria. La questione era stata oggetto anche di una vicenda processuale in sede cautelare, promossa dall'interessata contro il provvedimento adottato dal Dirigente scolastico avente ad oggetto la sua assegnazione per l'anno scolastico a due classi diverse rispetto a quelle a cui era assegnata nel precedente anno scolastico. La Difensore civico, poiché le decisioni assunte dal Tribunale erano solo di natura cautelare propone una mediazione tra la lavoratrice e la P.A. che consenta di trovare una soluzione lavorativa che restituisca all'istante dignità e prestigio professionale, che essa sente gravemente lesi dalle vicende che l'hanno interessata. In particolare la Difensore civico ritiene che l'insegnante avrebbe avuto diritto ad un confronto diretto con tutti i genitori della classe che l'aveva "accusata" anche perché, alla fine dell'anno scolastico la maestra aveva ricevuto alcuni importanti attestati di stima da parte di molti genitori. L'esposto rivolto da alcuni genitori alla Direzione scolastica forma oggetto, da parte della Difensore civico di alcune osservazioni di buon senso: Come potessero seriamente giudicare i genitori "tangibili" alcune lacune che essi riscontrano nella preparazione dei loro bambini già dopo la prima elementare?; quale competenza ha un genitore per confrontare il lavoro fatto in una classe rispetto a quello svolto in altre, di anni precedenti, considerati i numerosi fattori

che influiscono sul lavoro del gruppo classe e i diversi metodi di insegnamento, la cui libertà è diritto costituzionalmente garantito (art. 33 Cost.); come lasciar giudicare i risultati dell'insegnamento ai genitori senza una puntuale verifica dell'operato dell'insegnante da parte di tecnici della scuola? Perché non pretendere dai genitori un'indicazione puntuale circa gli episodi in cui l'insegnante avrebbe "messo in difficoltà" i bambini nei confronti dei compagni; come accogliere *tout court* l'osservazione: "l'insegnante a volte per simpatie o antipatie personali, non giudica correttamente l'elaborato dei bambini...: infatti nella scuola dell'obbligo gli elaborati vengono giudicati con un voto che corrisponde non solo al loro contenuto, ma ad esso in base alle capacità del bambino, al suo impegno in relazione a tali capacità, in base agli obbiettivi che l'insegnante si pone in relazione alle sue capacità; come lasciar giudicare ai genitori i risultati dell'insegnamento dell'inglese dai quaderni, senza tener conto che, secondo un metodo di insegnamento molto in uso, il disegno aiuta a memorizzare i vocaboli senza necessariamente la scrittura delle parole, accogliendo l'osservazione dei genitori che l'insegnamento non "ha prodotto neanche un quaderno. Inoltre la Difensore civico chiedeva quali fossero gli altri elementi di fatto in possesso della Scuola per *motivare* il provvedimento considerato che il principio della continuità didattica può effettivamente essere superato solo in presenza di elementi motivati *non genericamente*. La Difensore civico fa presente le gravi conseguenze che i fatti avvenuti hanno prodotto sulla salute dell'insegnante e chiede perciò che si apra un confronto circa i fatti avvenuti, anche nell'interesse dell'istituzione scolastica, sempre più spesso ostaggio di atteggiamenti ingiustamente rivendicatori da parte di genitori che investono sui bambini le loro ansie e/o ambizioni personali, i loro desideri di competizione e di rivincita che nulla hanno a che vedere con un rapporto educativo corretto e rispettoso della personalità e delle capacità dei bambini. L'intervento della Difensore civico è rimasto assolutamente inascoltato, avendo l'Amministrazione scolastica risposto che non intendeva in nessun caso rivedere le proprie decisioni.

Questioni previdenziali

Una cittadina lamenta di non avere avuto a tutt'oggi nessun riscontro alle note indirizzate dall'INPDAP Sede di Udine, all'Ufficio Stralci Enti Disciolti di Roma, in ordine al servizio prestato come insegnante ex Onairc. La cittadina pone una certa urgenza al suo problema perché ha già dato le dimissioni. La D.C. ha provveduto a scrivere sia alla Ragioneria Generale dello Stato sia all'Ufficio Stralci Enti Disciolti per sollecitare una risposta alle note già inviate dall'interessata agli Uffici competenti per il disbrigo della sua pratica. E' giunta la risposta dell'Ufficio competente del Ministero dell'Economia e delle Finanze che

comunica che, per il momento, la pratica non può essere evasa perché, a causa del trasferimento degli archivi Iged, il servizio relativo alla ricerca nell'ambito della documentazione concernente gli enti soppressi, ed il rilascio di dichiarazioni di stati di servizio prestato, sono attualmente sospesi. Nella stessa nota, si evidenzia che non appena riprenderà l'attività d'archivio, sarà cura dell'Ufficio evadere la pratica in oggetto, rispettando l'ordine di prioritario arrivo.

Una cittadina lamenta di essere ancora in attesa della liquidazione da parte dell'INPDAP della sua pensione definitiva dopo essersi dimessa dal servizio nel 1992 con 35 anni di anzianità, per inidoneità a qualsiasi tipo di lavoro per motivi di salute. L'INPDAP interpellato al riguardo comunica: che nella pensione provvisoria dell'istante il periodo di lavoro prestato con iscrizione INPS è stato valutato al 100% ai fini del diritto, mentre, ai fini della misura al 70% in ogni caso è stato trasmesso all'interessata il decreto di ricongiunzione ai sensi della L. 29/79 e la somma verrà recuperata al momento del conferimento della pensione definitiva; è stato chiesto al Ministero dell'economia e Finanze il prospetto relativo ai periodi di riscatto richiesti e riconosciuti nel periodo di servizio presso l'ex INAM; non appena riceverà risposta affermativa dal Ministero potrà essere emesso il decreto di pensione definitiva includendo nei servizi utili a pensione anche il riscatto del biennio del diploma di Infermiera Professionale.

Un cittadino lamenta la mancata risposta ad una sua richiesta alla Sede dell'INPDAP di Gorizia relativa alla richiesta di riconoscimento delle agevolazioni previdenziali previste dalla normativa vigente, visto che ha svolto le mansioni particolarmente usuranti previste dalla Tabella A art.3 del D.L. 374/93. L'INPDAP interpellato ha comunicato che il servizio svolto presso il pronto soccorso ospedaliero non rientra attualmente tra le tipologie per l'ammissione al beneficio richiesto.

Un cittadino lamenta di non aver ricevuto nessuna risposta alla sua istanza inviata al Ministero del Tesoro, Ufficio Pensioni di Guerra nella quale chiedeva che gli fossero corrisposti dal 1991 al 2002 gli arretrati della tredicesima sul trattamento di pensione di guerra, non percepiti, comprensivi di interessi legali. La Difensore Civico interpella l'Ufficio Pensioni di Guerra che ha comunicato che l'indennità speciale annua non è stata corrisposta in quanto non richiesta dall'interessato; lo stesso infatti ha prodotto istanza solamente nel 2004 per cui l'indennità in parola è stata concessa del 1999. I periodi precedenti sono caduti in prescrizione.

Una cittadina lamenta che l'INPDAP le abbia riconosciuto i benefici figurativi per invalidi di cui all'art. 80, comma 3 della legge 23.12.2002, n.388 soltanto a far tempo dal 9.6.1993 e non dall'assunzione in servizio in quanto soltanto in quella data le è stata accertata l'invalidità superiore al 74%. L'istante era stata dichiarata invalida con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 dall'Ufficio Medico provinciale di Trieste molto prima, già dal 1971, ma non era stata specificata l'esatta percentuale di invalidità in quanto non necessaria ai fini della legislazione vigente all'epoca. La Difensore civico chiede alla Commissione di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile della condizioni visive e del sordomutismo dell A.S.S. n.1 Triestina della Commissione medica Ospedaliera presso l'ex Ospedale Militare di Udine ed Commissione Medica di Verifica presso la Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Dipartimento del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica se sia possibile un accertamento "ora per allora" che, sulla base della documentazione medica comprovante l'invalidità civile dovuta a deformazione congenita precisi la percentuale esatta di invalidità del periodo dal primo accertamento e fino alla data da cui i benefici risultano riconosciuti. L'intervento ha avuto esito positivo.

Una cittadina, vedova di un Ufficiale di Pubblica sicurezza, avendo in corso una pratica di riconoscimento di causa di servizio della morte del marito ai fini della concessione della pensione privilegiata, dopo aver ottenuto copia dell'estratto verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Udine, lamenta però di non aver potuto visionare il verbale integrale. Chiede alla Difensore civico di poter ottenere una copia integrale dello stesso per una sua completa valutazione. A seguito dell'intervento della Difensore Civico il processo verbale le è stato consegnato.

Amianto

Molti sono i lavoratori o ex lavoratori, già pensionati che hanno ottenuto il riconoscimento dell'esposizione all'amianto, utile a' fini pensionistici, a seguito dell'intervento della Difensore civico sia nei confronti dell'Autorità portuale, quando a mancare erano i *curricula*, sia nei confronti dell'INAIL quando mancava il certificato di esposizione.

Su istanza dell'Associazione esposti all'amianto, la Difensore civico ha scritto al Prefetto di Trieste ed agli Assessori regionali alla Sanità e al Lavoro circa il problema relativo al rilascio dei *curricula* dettagliati dei lavoratori che ritengono